



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale
Il Comandante

Prot.nr.0026262/2011

Ordinanza Dirigenziale Nr. 267/2011

Oggetto: ampliamento, in via sperimentale, del periodo di vigenza della zona pedonale nel Centro Storico così come previsto in D.G.C. n.13 del 01/08/2003; periodo 1° luglio/31 agosto 2011 – provvedimento attuativo della D.G.C.n.78 del 6 giugno 2011.

IL DIRIGENTE DELLA VI^ AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE Comandante il Corpo di P.M.

PREMESSO che il Comune di Monopoli rappresenta la Comunità cittadina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico;

CONSIDERATO che il Comune di Monopoli, con provvedimento della Regione Puglia è stato già inserito nell'elenco dei Comuni a vocazione turistica per il periodo 1° aprile/31 ottobre, ad attestazione della peculiarità del territorio e delle attrattive fornite in loco;

RILEVATO, altresì, che nel centro storico cittadino con D.G.C. n.13 del 01/08/2003 e successiva Ordinanza Dirigenziale n.207, prot.n.19836, del 19/08/2003 (attuativa della predetta D.G.C.) risulta istituita una zona pedonale dalle ore 20,30 alle ore 24,00 dei giorni di sabato, domenica e festivi, con conseguente divieto di circolazione e transito per tutti i tipi di veicoli, ad eccezione di quelli a braccia, e fatta eccezione per i possessori di garage purchè dotati di apposito contrassegno rilasciato dalla P.A. - limitatamente al transito necessario al ricovero dei mezzi negli appositi locali;

CONSIDERATO che questa Pubblica Amministrazione, anche nell'intento di valorizzare la fruibilità di tutto il centro storico da parte dei turisti che affluiscono in città nei mesi estivi, ha già previsto con Deliberazioni della Giunta Comunale e nell'ambito del programma delle iniziative contenute nel calendario degli eventi dell' "Estate Monopolitana-2011" una serie di manifestazioni che si svolgeranno in tale parte della città, nonché la conseguente possibilità di concedere ai numerosi Pubblici Esercizi ivi ubicati spazi disponibili per svolgere all'aperto l'attività senza il transito veicolare, seppur nel rispetto degli orari e del riposo delle persone, nonché della normativa specifica di settore - e previa valutazione delle istanze da parte del Settore comunale competente;

VALUTATO il superiore interesse pubblico sotteso alla decisione da assumere, finalizzato alla tutela della collettività, per favorire - come conseguenza - anche l'aggregazione dei cittadini nel centro storico, soprattutto nelle serate estive, salvaguardando comunque gli utenti che l'articolo 3, comma 1° punto 53-bis del codice della strada definisce "utenti deboli";

VERIFICATO, altresì, che il Corpo di Polizia Municipale in questo periodo dell'anno copre il servizio d'istituto con orario ordinario **dalle ore 7:30 alle ore 22:00, salva la possibilità di prolungare la fascia oraria di servizio fino alle ore 01:00 qualora risultino organizzati particolari eventi nel centro abitato e nell'ambito del Momento progettuale approvato con la specifica D.G.C. inerente i proventi delle sanzioni pecuniarie al c.d.s. ex art.208 c.d.s. per l'anno 2011, e che** pertanto la predisposizione di un Provvedimento generale e/o mirato in materia di viabilità ove finalizzato a prevedere l'area pedonale nel centro storico ogni giorno, ma per un periodo definito dell'anno **e in via sperimentale**, può trovare attuazione anche con la regolare apposizione della specifica segnaletica stradale verticale prevista dal codice della strada e suo Regolamento di esecuzione, - senza che sia comunque e sempre necessaria la materiale collocazione di barriere amovibili o pilomat meccanici- **e Considerato** altresì che il controllo e rispetto delle norme del c.d.s. è comunque demandato a tutte le Forze di Polizia e ai soli organi di polizia Stradale così come individuati e richiamati ex artt.11 e 12 del c.d.s.;

VISTO l'art.7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.485 (nuovo codice della strada) e suo Regolamento di Esecuzione ed attuazione che prevede che i Comuni provvedono con Deliberazione della Giunta a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio **e che** al fine di soddisfare le esigenze rappresentate ai punti precedenti, può essere ampliato in forma sperimentale il periodo e l'orario dell'attuale vigente Provvedimento amministrativo di cui in premessa nel periodo **1° luglio 2011 - 31 agosto 2011** (tutti i giorni), con orario 20,30/24,00 i giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica e 20,30/01,00 del giorno successivo il venerdì e il sabato, consentendo altresì la circolazione ai soli veicoli di polizia e di soccorso, nonché a quelli utilizzati per interventi di emergenza in generale, oltre che ai residenti/frontisti all'interno della predetta z.t.l., purchè il veicolo sia destinato al ricovero in area privata fuori dalla sede stradale e fatte salve tutte le prescrizioni e previsioni già contenute nella D.G.C. n.13 del 01/08/2003 e successiva Ordinanza Dirigenziale n.207, prot.n.19836, del 19/08/2003.;

VISTA la D.G.C. n.78 del 6 giugno 2011 con cui la Giunta comunale ha deliberato di AMPLIARE la zona pedonale nel centro storico così come prevista e disciplinata dalla D.G.C. n.13 del 01/08/2003 e successiva Ordinanza Dirigenziale n.207, prot.n.19836, del 19/08/2003, secondo le seguenti modalità: nel periodo **1° luglio 2011 - 31 agosto 2011** (tutti i giorni), con orario 20,30/24,00 i giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica e con orario 20,30/01,00 del giorno successivo i giorni di venerdì e sabato, consentendo altresì la circolazione ai soli veicoli di polizia e di soccorso, nonché a quelli utilizzati per interventi di emergenza in generale, oltre che ai residenti/frontisti all'interno della predetta z.t.l., purchè il veicolo sia destinato al ricovero in area privata fuori dalla sede stradale e fatte salve tutte le prescrizioni e previsioni già contenute nella D.G.C. n.13 del 01/08/2003 e successiva Ordinanza Dirigenziale n.207, prot.n.19836, del 19/08/2003;

RILEVATA la necessità di adottare opportuni provvedimenti di circolazione stradale mirati a dare attuazione all'atto di indirizzo dell'organo giuntale e disporre per l'attivazione dell'istituzione dell'area pedonale predetta, secondo modalità e termini di cui alla precitata

D.G.C.:

VISTO l'art. 107, comma 2° del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 (T. U. EE. LL.);

VISTI gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, e relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale

ORDINA

richiamato tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente Provvedimento,

E' istituito in Monopoli, in via sperimentale, l'AMPLIAMENTO del periodo di vigenza della zona pedonale nel centro storico cittadino (A.P.U.), così come prevista e disciplinata dalla D.G.C. n.13 del 01/08/2003 e successiva Ordinanza Dirigenziale n.207, prot.n.19836, del 19/08/2003, secondo le seguenti modalità:

- nel periodo **1° luglio 2011 - 31 agosto 2011** (tutti i giorni), con orario **20,30/24,00 i giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica** e con orario **20,30/01,00 del giorno successivo i giorni di venerdì e sabato**, consentendo altresì la circolazione ai soli veicoli di polizia e di soccorso, nonché a quelli utilizzati per interventi di emergenza in generale, oltre che ai residenti/frontisti all'interno della predetta z.t.l., purchè il veicolo sia destinato al ricovero in area privata fuori dalla sede stradale e fatte salve tutte le prescrizioni e previsioni già contenute nella D.G.C. n.13 del 01/08/2003 e successiva Ordinanza Dirigenziale n.207, prot.n.19836, del 19/08/2003.

La presente Ordinanza andrà in vigore con l'apposizione della regolare segnaletica verticale integrativa a quella già esistente, ovvero sarà esecutiva e vigente ove regolarmente attivati i dispositivi meccanici "dissuasori mobili/pilomat", già presenti ai varchi di accesso al centro storico, ovvero sarà resa nota e vigente dalla presenza dell'operatore di polizia stradale ivi di servizio.

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente, devono intendersi temporaneamente sospese, ovvero devono ritenersi complementari o integrative, e comunque valide per la parte non contrastante.

AVVERTENZE

Il personale della Forza Pubblica impegnato in servizio di viabilità sulle strade interessate al Provvedimento avrà cura di rendere noto all'utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentire il regolare funzionamento dell'area pedonale individuata.

La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa per conoscenza a:

- Commissariato Pubblica Sicurezza - Monopoli;
- Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;
- al Signor Sindaco
- ai Dirigenti del Comune di Monopoli;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 - nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

A V V I S A

- A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo di Bari.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedurali cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della VI Area organizzativa Polizia Locale.

Dal Comando della Polizia Municipale, 08 giugno 2011

IL DIRIGENTE VI ^ AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)